



REGOLAMENTO SULLE RENDITE DI COMPENSAZIONE PREVIDENZIALE IN SEGUITO A DIVORZIO

Valido dal 1° gennaio 2018

Indice

1 capitolo	Ente erogatore e scopo della previdenza	3
Art. 1	Ente erogatore	3
Art. 2	Scopo	3
Art. 3	Unione domestica registrata	3
2 capitolo	Conversione.....	3
Art. 4	Gestione di un conto di libero passaggio	3
Art. 5	Richiesta di conversione.....	3
Art. 6	Data della conversione	3
Art. 7	Tasso di conversione	4
Art. 8	Modalità di versamento	4
Art. 9	Termine delle prestazioni.....	4
Art. 10	Interessi di mora.....	4
3 capitolo	Disposizioni finali.....	4
Art. 11	Luogo di adempimento	4
Art. 12	Foro competente.....	5
Art. 13	Modifica del regolamento.....	5
Art. 14	Testo di riferimento.....	5
Art. 15	Entrata in vigore.....	5

1 capitolo Ente erogatore e scopo della previdenza

Art. 1 Ente erogatore

- Ente erogatore ¹ L'ente erogatore della previdenza descritta nel presente regolamento è la Fondazione svizzera dei partner sociali per l'istituto collettore LPP secondo l'art. 60 LPP (Fondazione istituto collettore LPP), di seguito denominato «Fondazione».
- Sede e vigilanza ² La Fondazione ha sede a Zurigo. Essa sottostà alla Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale.

Art. 2 Scopo

La Fondazione ammette un avente diritto a compensazione previdenziale in seguito a divorzio se alla persona in questione spetta una prestazione d'uscita o una rendita vitalizia (art. 124a CC) e la trasferisce alla Fondazione. Su richiesta dell'avente diritto, la Fondazione converte in una rendita l'avere accumulato comprensivo di interessi (art. 60a LPP).

Art. 3 Unione domestica registrata

Secondo la Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali del 18.06.2004, l'unione domestica registrata è equiparata al matrimonio. Di conseguenza le disposizioni del presente regolamento che si riferiscono ai coniugi si applicano in egual misura anche alle persone in vita con unione domestica registrata.

2 capitolo Conversione

Art. 4 Gestione di un conto di libero passaggio

- Conto ¹ A nome della persona assicurata la Fondazione apre e gestisce un conto con interessi per le prestazioni relative a compensazione previdenziale trasferite.
- Regolamento applicabile ² Finché il titolare del conto non richiede la conversione in una rendita del proprio avere di compensazione previdenziale, fa fede il regolamento applicabile sulla gestione dei conti di libero passaggio.

Art. 5 Richiesta di conversione

- Richiesta ¹ Per convertire l'avere di compensazione previdenziale in una rendita ai sensi dell'art. 60a LPP è necessario che la persona assicurata ne faccia esplicita richiesta alla Fondazione. La relativa richiesta va inoltrata per iscritto alla Fondazione unitamente a una copia della sentenza di divorzio.
- Documentazione ² La prestazione è versata non appena l'avente diritto ha prodotto tutta la documentazione attestante tale diritto richiestagli dalla Fondazione.

Art. 6 Data della conversione

- Ordinaria ¹ L'età pensionabile ordinaria corrisponde all'età pensionabile ordinaria AVS.

Anticipata	² La conversione in rendita può essere richiesta al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria AVS.
Differimento	³ La conversione in rendita può essere differita per un massimo di cinque anni dal raggiungimento dell'età pensionabile qualora l'avente diritto intenda continuare l'attività lucrativa.

Art. 7 Tasso di conversione

I tassi di conversione sono riportati nell'appendice.

Art. 8 Modalità di versamento

Ammontare	¹ La prestazione d'uscita in seguito a divorzio e le rendite vitalizie trasferite e accreditate al conto vengono convertite, con gli interessi, in una rendita dell'istituto collettore. L'ammontare della rendita fa riferimento all'avere previdenziale disponibile per l'avente diritto e al tasso di conversione in vigore alla data della conversione.
Rendita trimestrale	² Le rendite da compensazione previdenziale sono corrisposte in importi erogati con cadenza trimestrale all'inizio di ciascun trimestre civile.
Inizio del diritto alla prestazione nel corso di un trimestre	³ Nel caso in cui il diritto alla prestazione inizi nel corso di un trimestre, sarà versato il corrispondente importo parziale.
Liquidazione in capitale	⁴ Se l'importo della rendita è inferiore al 10% della rendita dell'età minima per il pensionamento AVS, al posto della rendita sarà corrisposta una liquidazione in capitale.

Art. 9 Termine delle prestazioni

- ¹ Il diritto alla rendita si estingue alla fine del mese in cui è deceduto l'avente diritto.
- ² Al decesso dell'avente diritto non vi sono prestazioni per superstiti.

Art. 10 Interessi di mora

Se la Fondazione eroga con ritardo le prestazioni di rendita, gli interessi di mora sono calcolati secondo il tasso d'interesse LPP.

3 capitolo Disposizioni finali

Art. 11 Luogo di adempimento

Il luogo di adempimento è il domicilio dell'avente diritto o del suo rappresentante in Svizzera o in un paese UE/AELS. In assenza di detto domicilio, le prestazioni di rendita possono essere versate presso la sede della Fondazione. Il pagamento avviene in franchi svizzeri.

Art. 12 Foro competente

In caso di controversia tra la Fondazione e la persona avente diritto, il foro competente è la sede della Fondazione o il domicilio svizzero dell'avente diritto.

Art. 13 Modifica del regolamento

Il Consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi momento il presente regolamento.

Art. 14 Testo di riferimento

Fa fede il testo in lingua tedesca del regolamento.

Art. 15 Entrata in vigore

Il Consiglio di fondazione ha approvato il presente regolamento il 1° dicembre 2017. Esso entra in vigore il 1° gennaio 2018.